



Roma, 25 settembre 2018  
Prot. n. 25/09/18cm

**Responsabili Lavoro e Relazioni Sindacali  
C.I.A. Regionali e Provinciali  
LORO SEDI**

**Oggetto: Denuncia / Comunicazione telematica di infortunio settore agricolo.**

Cari amici,

l'INAIL con la circolare n. 37 del 24 settembre 2018, informa che dal 1° ottobre 2018 è disponibile il servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio online per i datori di lavoro del settore agricoltura, **il cui utilizzo sarà obbligatorio a partire dal 9 ottobre 2018.**

I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo in questione sono i datori di lavoro inquadrati, ai fini previdenziali e assicurativi, nel settore agricoltura e registrati negli appositi archivi dell'Inps.

Il suddetto Istituto, infatti, provvede sia alla riscossione dei contributi di previdenza e assistenza sociale e assicurativi, sia all'accertamento dell'appartenenza al settore agricoltura. La denuncia/comunicazione può essere effettuata anche dagli intermediari e dai loro delegati.

Il rilascio del suddetto servizio telematico è stato preceduto dalla realizzazione dell'applicativo "Gestione DL agricolo" che contiene i dati anagrafici delle diverse tipologie di datori di lavoro del settore agricoltura (aziende agricole, coltivatori diretti, mezzadri, piccoli coloni compartecipanti familiari, imprenditori agricoli professionisti) ed è aggiornato con i dati forniti dall'Inps con cadenze periodiche.

I datori di lavoro del settore agricoltura, per l'accesso ai servizi telematici INAIL, devono essere in possesso del profilo di "Utente con credenziali dispositive", acquisibile tramite il servizio "Richiedi credenziali dispositive" disponibile sul portale [www.inail.it](http://www.inail.it), oppure effettuando l'accesso con una delle modalità di seguito riportate:

- Spid
- Pin Inps
- Carta Nazionale dei Servizi (Cns)

In alternativa, può essere presentata richiesta alle Sedi territoriali dell'INAL previa compilazione dell'apposito modulo reperibile nel portale alla sezione "ATTI E DOCUMENTI" -> "Moduli e modelli", sottosezione "PRESTAZIONI", voce "Altri moduli".

**Gli intermediari e i loro delegati possono accedere al servizio per l'inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio per il settore agricoltura con le credenziali già in loro possesso e utilizzate per effettuare gli adempimenti per conto delle aziende in delega (Consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, associazioni di categoria, ecc.).**

Si ritiene importante precisare che, una volta effettuato l'accesso al nuovo servizio e dopo la conferma di presa visione dell'informativa, il servizio visualizza i campi codice fiscale utente, precompilato e non editabile, e codice fiscale azienda, da valorizzare con il codice fiscale alfanumerico o numerico.

Per la ricerca di ditte individuali è possibile inserire soltanto il codice fiscale alfanumerico del datore di lavoro corrispondente all'utenza di accesso, in quanto non è possibile ricercare una ditta individuale con codice fiscale diverso dall'utente.

Se dalla ricerca il datore di lavoro agricolo non risulta censito negli archivi dell'Istituto, il datore di lavoro stesso o gli intermediari/delegati potranno inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio soltanto dopo avere inserito il datore di lavoro in questione attraverso il servizio *online* "Gestione DL Agricolo".

Si ritiene opportuno evidenziare che, una volta scelta la funzione "Nuova denuncia/comunicazione di infortunio *online*" e inseriti il codice fiscale del lavoratore infortunato e la data evento, è possibile verificare se per lo stesso evento risulta una denuncia/comunicazione già inviata o in lavorazione a fini assicurativi o una comunicazione di infortunio già inviata a fini statistici e informativi.

In particolare, se per lo stesso evento risulti già pervenuta una comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi, i dati della comunicazione stessa saranno riportati nelle corrispondenti sezioni della denuncia/comunicazione di infortunio per il completamento e invio.

Nel caso in cui sia stata erroneamente scelta la funzione "Comunicazione di infortunio" - in presenza, per esempio, di un periodo di prognosi del certificato medico superiore a tre giorni, escluso il giorno dell'evento utilizzando una specifica funzionalità descritta nel manuale della comunicazione di infortunio telematica i dati inseriti nella comunicazione stessa verranno trasferiti nella denuncia/comunicazione di infortunio.

Il servizio telematico della denuncia/comunicazione di infortunio provvede in automatico alla trasmissione della denuncia alla Sede Inail competente in base al criterio del domicilio dell'infortunato e ai dati inseriti nei moduli interattivi.

Si precisa che per gli intermediari del datore di lavoro agricolo e loro delegati è obbligatorio allegare, in formato pdf, la delega conferita dal datore di lavoro per conto del quale la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere inoltrata, in quanto in mancanza di tale allegato il sistema non ne consente l'inoltro.

Si informa che, al momento, non sono disponibili per il settore agricoltura le funzionalità di inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio *offline* tramite *file* né il servizio telematico di denuncia di malattia professionale.

In attesa della messa a disposizione dei relativi servizi telematici, tali ultime denunce dovranno essere ancora inoltrate all'Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Anche per il settore agricoltura, in caso di infortunio il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

In tal modo il lavoratore assolve all'obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio occorso, anche se di lieve entità.

Nel caso in cui non disponga del numero identificativo del certificato, il lavoratore dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

Si ricorda, inoltre, che dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall'obbligo di trasmettere all'INAIL il certificato medico di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

La certificazione medica, infatti, è acquisita telematicamente dall'Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro, e loro delegati e intermediari, attraverso il servizio *online* "Ricerca certificati medici" oppure tramite l'omonima funzione presente nella "Comunicazione di infortunio" *online*.

I datori di lavoro, i delegati e i loro intermediari possono ricercare la certificazione medica trasmessa all'INAIL tramite i seguenti dati obbligatori:

- codice fiscale del lavoratore
- numero identificativo del certificato medico
- data di rilascio del certificato medico.

Se il certificato è presente, l'applicativo rende disponibile il documento in formato pdf che può essere acquisito dall'utente.

Resta fermo per il datore di lavoro l'obbligo di trasmettere la denuncia/comunicazione di infortunio entro i termini previsti dalla norma.

Si ritiene opportuno segnalare che se il certificato è stato inoltrato all'INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria via PEC, lo stesso potrebbe non essere immediatamente disponibile nell'applicativo di consultazione dei certificati.

In questo caso, il datore di lavoro deve comunque trasmettere la denuncia/comunicazione di infortunio, indicando negli appositi campi il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.

Cordialmente

Daniilo De Lellis  
Responsabile Ufficio Lavoro

